

N. 2980/10 R.G. notizie di reato

N. 1/11 R.I.M.C. reali



TRIBUNALE DI PISA

- Sezione Penale -

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del riesame, composto dai signori Magistrati:

dott. Luca Salutini

Presidente

dott. Leonardo Degl'Innocenti

Giudice

dott. Donato D'Auria

Giudice rel. ed est.

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di **Rossi Leonardo**

sull'appello presentato il 19/1/11 e riguardante l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa - sezione distaccata di Pontedera - in data 10/1/11, che rigettava l'istanza di dissequestro.

=====

Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Pisa rigettava l'istanza di dissequestro dell'autovettura *Volkswagen Golf* tg. CS096FE - sottoposta con decreto del G.I.P. del Tribunale di Pisa in data 12/4/10 a sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. - sostenendo la natura di sanzione penale accessoria della confisca cui il sequestro in atto è finalizzato, anche in seguito alla novella apportata alla materia della circolazione stradale dalla legge 29/7/10 n. 120 e ritenendo, in ogni caso, l'applicabilità della vecchia normativa perché più favorevole *ex art. 2 c. p.*

Il Difensore ha proposto appello, sostenendo innanzitutto la natura di sanzione amministrativa accessoria della confisca prevista dall'art. 186 c.d.s. ed in secondo luogo l'erronea applicazione dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo di cui al comma 4 dell'art. 2 c. p..

Ritiene il Tribunale che il gravame proposto nell'interesse di Rossi Leonardo sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.

Ed invero, sulla attuale natura della confisca del veicolo nei casi di guida in grave stato di ebbrezza, quale sanzione amministrativa accessoria, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai pressoché unanime (cfr., solo a titolo di esempio, Cass., IV sez. pen., 4/11/10 n. 40523, Gibellini; Cass., IV sez. pen., 27/10/10 n. 41624, P. G. in proc. Sutto; Cass., IV sez. pen., 27/10/10 n. 41104, Salomone; Cass., IV sez. pen., 20/10/10 n. 40508, P. G. in proc. Caione; Cass., IV sez. pen., 14/10/10 n. 41091, P. M. in proc. Castaldo; Cass., IV sez. pen., 6/10/10 n. 41080, P. G. in proc. Losacco; Cass., IV sez. pen., 23/9/10 n. 38591, Sibilio; Cass., IV sez. pen., 23/9/10 n. 38590, Fabbri; Cass., IV sez. pen., 23/9/10 n. 38588, Carli; Cass., IV sez. pen., 22/9/10 n. 38569, Grandini; Cass., IV sez. pen., 21/9/10 n. 38561, El Basbassi) e ad esso con convinzione aderisce il Tribunale.

In particolare, si osserva che l'art. 33 della l. 120/10, che ha novellato l'art. 186 c.d.s., eliminando il richiamo all'art. 240 c. p. contenuto nel vecchio testo e rinviando per la disciplina del sequestro del veicolo destinato alla confisca al dettato di cui all'art. 224 *ter* c.d.s., ha risolto in modo tranciante tutta una serie di problemi che si erano posti in giurisprudenza e che avevano determinato prima l'intervento delle Sezioni Unite penali della Suprema Corte (cfr. Cass., SS. UU., 25/2/10 n. 23428, P. M. in proc. Caligo), poi quello del Giudice delle leggi (cfr. Corte Costituzionale 26/5/10 n. 196).

Per meglio comprendere quanto si va sostenendo, appare opportuno ripercorrere l'exkursus normativo e le correlate applicazioni giurisprudenziali in tema di confisca del veicolo nelle ipotesi previste dall'art. 186 c.d.s. ed in quelle

da esso richiamate: con il D. L. 23/5/08 n. 92, convertito in L. 24/7/08 n. 125, era stata prevista la confisca obbligatoria di una cosa (il veicolo) con cui è stato commesso il reato, di cui, tuttavia, non è vietato il porto o la detenzione, dunque di una cosa che non è pericolosa in sé, ma in relazione al conducente trovato in (grave) stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o che si sia rifiutato di sottoporsi all'accertamento, in tal modo impedendo di fatto il controllo delle sue condizioni di idoneità alla guida.

Tali caratteristiche del provvedimento ablatorio avevano fatto propendere per la sua natura squisitamente sanzionatoria.

A tal proposito era stato sostenuto - con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 186 c. d. s. (cfr. Cass., IV sez. pen., 11/2/09 n. 13831, Fumagalli) - che detta disposizione, nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 c. p., non assimilava il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intendeva rimarcare l'obbligatorietà della confisca, sempre che il veicolo non fosse appartenuto a persona estranea al reato. Ed invero, il veicolo alla guida del quale il soggetto fosse stato sorpreso in stato di ebbrezza non era riconducibile né alle *cose che costituiscono il prezzo del reato* né a quelle *la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisca reato*, categorie di cose queste di cui è sempre ordinata la confisca obbligatoria (del secondo gruppo di esse *anche se non è stata pronunciata condanna*). In altri termini - si affermava - non è cosa di per sé pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza. La conseguenza, dunque, era che il richiamo operato al comma 2 dell'art. 240 c. p. dall'art. 186, comma 2, lett. c), c. d. s. aveva l'unico scopo di rimarcare l'obbligatorietà della confisca. La necessità di una siffatta norma veniva, dunque, individuata nel dato per cui in sua assenza la guida in stato di ebbrezza o quella sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o il rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti, avrebbero dovuto essere ricondotti, secondo il dettato dell'art. 240 c. p., nel novero delle cose soggette a confisca facoltativa di cui al primo comma.

La confisca era, invece, obbligatoria proprio perché così aveva voluto, in deroga all'art. 240 c. p., il legislatore del codice della strada.

Trattavasi di un ragionamento pienamente condivisibile, in quanto risulta evidente che il veicolo guidato dal contravventore non rientrava in nessuna delle ipotesi tipiche di confisca obbligatoria, atteso che non costituiva il prezzo del reato né era una cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. In altri termini, non vi era una oggettiva ed intrinseca pericolosità della *res*, che era pericolosa solo in relazione al soggetto trovato alla guida in grave stato di ebbrezza o che si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento, in tal modo impedendo il controllo della sua idoneità alla guida. La confisca in esame dunque era uno strumento che aveva finalità squisitamente sanzionatorie, con cui il legislatore puniva il comportamento del trasgressore con la privazione dello strumento di cui questi aveva abusato (aveva, invero, utilizzato il veicolo pur essendo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).

Anche in altre successive decisioni (cfr. Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2009, n. 48576, Fischietti; Cass., IV sez. pen., 13/5/09 n. 21499, P. M. in proc. Benitez Gonzales) la Suprema Corte, pronunciandosi sulla natura giuridica della confisca prevista per il caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, aveva ribadito la natura di sanzione penale della confisca prevista per il reato di guida in grave stato di ebbrezza. In buona sostanza, i giudici di legittimità avevano affermato che la confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma 7, c.d.s. era misura di carattere penale e non amministrativa, proprio in forza del rinvio operato dalla norma in questione alla analoga disposizione contenuta nel comma 2, lett. c), del medesimo articolo in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, la quale, a sua volta, richiamava l'art. 240, comma 2, c. p..

Altre decisioni di segno sostanzialmente contrario (cfr. Cass., IV sez. pen., 19/1/10 n. 12406, P. G. in proc. Raggiunti; Cass., IV sez. pen., 2/10/09 n. 1539,

Eccli; Cass., IV sez. pen., 10/6/09 n. 32937, Iosia; Cass., IV sez. pen., 4/6/09 n. 32932, Simioni; Cass., IV sez. pen., 13/5/09 n. 27478, Bernard; Cass., IV sez. pen., 3/4/09 n. 38179, Meschieri; Cass., IV sez. pen., 27/1/09 n. 9986, P. G. in proc. Favè. *Contra*: Cass., IV sez. pen., 29/4/09 n. 32916, Ponzoni, che distingue tra misure di sicurezza personali - per le quali non opera il principio di irretroattività, essendo esse basate su una valutazione in ordine alla pericolosità sociale all'attualità del soggetto - e patrimoniali, quale la confisca, che non possono essere applicate a fatti commessi prima della loro entrata in vigore, non essendo basate su una valutazione della pericolosità dei beni da confiscare), invece, avevano ritenuto la natura di misura di sicurezza della confisca del veicolo per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s., affermando, in tema di successione di leggi nel tempo, che il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale fosse stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, trovava applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 125 del 2008, che la aveva introdotta.

Deve rilevarsi che il principio di diritto affermato in tali ultime decisioni riportate mal si conciliava con la natura sanzionatoria della confisca più volte affermata - come si è sopra messo in evidenza - dalla stessa Corte, atteso che alla natura punitiva avrebbero dovuto accompagnarsi precise conseguenze sul piano delle garanzie legalitarie. Del resto, anche se con riferimento ad altro istituto - quale quello della confisca per equivalente, ma il discorso vale certamente nella stessa misura anche per la confisca in discorso -, la Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., ordinanza 11 marzo 2009, n. 97) aveva affermato, sulla base della natura sanzionatoria della misura ablatoria di cui all'art. 322 *ter* c.p., il divieto di applicazione retroattiva. Peraltro, nello stesso senso - e sempre con riferimento alla confisca per equivalente - è anche la costante giurisprudenza della

Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2009, n. 13098, P.M. in proc. Molon e altri).

In ogni caso, dopo il recente intervento delle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS. UU. penali, n. 23428/10 citata), si era consolidato l'orientamento secondo il quale la confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. - e dunque anche quella di cui agli artt. 186 comma 2 *bis* (in caso di incidente provocato da conducente in stato di ebbrezza), comma 7 (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), 187 commi 1 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) e 8 (rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti) c.d.s. - aveva natura di sanzione penale accessoria.

In detta decisione, invero, con un articolato percorso logico argomentativo i giudici di legittimità avevano ritenuto che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non era una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, con la conseguenza che non poteva essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione.

Se non bastasse, la Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 196/10 citata) - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del richiamo al comma 2 dell'art. 240, contenuto nel comma 2, lett. c), dell'art. 186 c.d.s. - aveva ribadito la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nelle ipotesi di grave ebbrezza, tenuto conto che, piuttosto che soddisfare un bisogno di natura cautelare, la confisca in esame realizzava una funzione sanzionatoria e meramente repressiva, dato questo desumibile peraltro dalla sua obbligatorietà anche rispetto ad un veicolo incidentato e, quindi, temporaneamente inutilizzabile. L'ulteriore conseguenza era che tale provvedimento ablatorio non poteva trovare applicazione in ordine a fatti commessi prima della sua introduzione, avvenuta con il D. L. 23/5/08 n. 92, convertito in L. 24/7/08 n. 125.

In questo contesto giurisprudenziale, si inserisce la novella in discorso,

che - come si è accennato - risolve tutti i precedenti problemi interpretativi, eliminando il richiamo all'art. 240 c. p. contenuto nell'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. e sancendo la natura amministrativa della confisca del veicolo nei casi di guida in grave stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal senso, invero, deve essere inteso il rinvio che l'ultimo periodo del nuovo art. 186, comma 2, lett. c), opera all'art. 224 *ter* c.d.s., norma quest'ultima introdotta dall'art. 44 della legge n. 120/10. Più precisamente, la novellata lett. c) dell'art. 186 c.d.s. - dopo aver stabilito che in caso di condanna o di applicazione della pena, anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato (salvo che appartenga a persona estranea al reato) - prevede che *ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter*. A sua volta, il comma 1 della norma richiamata stabilisce che la disciplina del sequestro si applica alle *ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo*.

Dunque, ad avviso del Collegio, non c'è più alcuno spazio interpretativo: la confisca del veicolo per la guida in grave stato di ebbrezza è sanzione amministrativa accessoria, disposta dal giudice con la sentenza di condanna, ma la cui applicazione è demandata al prefetto, al quale il comma 2 dell'art. 224 *ter* dispone sia trasmessa la sentenza di condanna o il decreto penale (cfr., tra le ultime, Cass., IV sez. pen., 27/10/10 n. 41624, P. G. in proc. Sutto; Cass., IV sez. pen., 20/10/10 n. 40508, P. G. in proc. Caione; Cass., IV sez. pen., 6/10/10 n. 41080, P. G. in proc. Losacco).

Ciò comporta che non è più possibile procedere al sequestro preventivo del veicolo, in quanto lo stesso era finalizzato alla confisca obbligatoria, quale sanzione penale. Del resto, il nuovo art. 224 *ter* c.d.s. attribuisce all'autorità amministrativa il potere di procedere in seguito alla commissione dei reati stradali al sequestro amministrativo del veicolo in funzione della successiva confisca (il dato testuale della norma è inequivoco: qualifica espressamente la

confisca come *sanzione amministrativa accessoria*).

Le considerazioni che precedono valgono anche per i procedimenti pendenti, a fronte di un'istanza di revoca del sequestro disposto *ex art.* 321 c.p.p. prima della novella e per il quale non è ancora intervenuta la confisca, come appunto nel caso portato all'esame del Tribunale con la procedura incidentale di cui all'art. 322 *bis* c.p.p.. In altri termini, in mancanza di una disciplina transitoria, che il legislatore non ha ritenuto di dover prevedere, in assenza della possibilità di poter convertire il sequestro penale in quello amministrativo, si impone senz'altro - ad avviso del Collegio - la revoca della misura cautelare reale, attesa la sua strumentalità rispetto ad un provvedimento definitivo (la confisca quale sanzione penale accessoria) che non è più previsto dal codice della strada.

In particolare, non paiono condivisibili gli altri due filoni giurisprudenziali formati in relazione ai provvedimenti di sequestro adottati in sede penale prima della novella del luglio 2010 e per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di confisca: secondo il primo (cfr. Cass., IV sez. pen., 23/9/10 n. 38591, Sibilio; Cass., IV sez. pen., 23/9/10 n. 38590, Fabbri; Cass., IV sez. pen., 23/9/10 n. 38588, Carli; Cass., IV sez. pen., 22/9/10 n. 38569, Grandini; Cass., IV sez. pen., 21/9/10 n. 38561, El Basbassi), dopo le modifiche introdotte dalla legge 120/10, che ha attribuito alla confisca natura di sanzione amministrativa, il giudice non ha il potere di valutare se il provvedimento di sequestro disposto secondo le norme all'epoca vigenti presenti i requisiti di natura amministrativa attualmente richiesti. Si avrebbe, cioè, un difetto di giurisdizione del giudice penale, che tuttavia non comporterebbe la caducazione del vincolo reale, ma semplicemente una *traslazione* al Giudice di pace della competenza a decidere sull'opposizione eventualmente proposta ai sensi dell'art. 205 c.d.s., con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di una specifica norma transitoria, deve essere disposta la notifica all'interessato della sentenza che definisce il giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di sequestro stesso (e da questo

momento decorrerebbero i termini per la proposizione della opposizione).

Tale orientamento non convince, in quanto - come già evidenziato da questo Tribunale (cfr. sentenza 29/11/10, Filippelli) - il principio del *tempus regit actum* risulta utilizzabile qualora occorra giudicare soltanto la legittimità dell'atto, ma non sembra poter essere invocabile per sostenere, appunto, la persistenza del vincolo cautelare determinato dal provvedimento di sequestro (o dalla confisca, disposta in sede penale, ma non ancora divenuta definitiva).

In particolare, assorbenti per la confutazione della tesi giurisprudenziale in esame risultano due argomenti: da un lato, l'assenza della previsione di un'autonoma attivazione della competente Autorità amministrativa, dall'altro l'ulteriore incongruenza che detta Autorità verrebbe, a seguito dell'eventuale opposizione proposta dall'interessato ai sensi dell'art. 205 c.d.s., ad occuparsi in tale sede della legittimità - formale e sostanziale - di un provvedimento di sequestro giudiziale.

Peraltro, è utile evidenziare come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia più volte sostenuto che, ove sia normativamente prevista un'ipotesi di confisca amministrativa, essa non possa giustificare l'adozione (od il mantenimento) di un provvedimento di sequestro preventivo al solo fine di consentire all'Autorità amministrativa di determinarsi, non potendo detto provvedimento garantire l'efficace adozione di un ulteriore provvedimento della P. A. (cfr., tra le altre, Cass., III sez. pen., 5/10/2005 n. 39219, Amoroso).

Senza tacere che, avendo la Suprema Corte nei casi sottoposti al suo esame provveduto ad annullare senza rinvio il provvedimento di sequestro per difetto sopravvenuto di giurisdizione, seguendo la soluzione adottata, si porrebbe un ulteriore problema, quello relativo alle spese di custodia del mezzo, mantenuto *in vinculis* senza titolo.

Il secondo orientamento giurisprudenziale cui sopra si accennava (cfr. Cass., IV sez. pen., 4/11/10 n. 40523, Gibellini; Cass., IV sez. pen., 27/10/10 n. 41104, Salomone; Cass., IV sez. pen., 14/10/10 n. 41091, P. M. in proc.

Castaldo; Cass. n. 41080/10 citata), ugualmente a giudizio del Collegio non condivisibile, ritiene invece che i provvedimenti di sequestro adottati prima della legge n. 120/10 mantengano comunque validità, nonostante la novella, per il principio della *perpetuatio jurisdictionis* in capo al giudice penale, in forza del quale *per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge ... è tuttora dato al giudice penale (senza investire l'autorità amministrativa) deliberare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida* (così testualmente Cass. n. 40523/10 citata), senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 24/11/1981 n. 689, in quanto la violazione in questione *non integra un'ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che ad essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca)* (così testualmente Cass. n. 41080/10 citata).

A tale ultima interpretazione giurisprudenziale si obietta - in modo del tutto condivisibile - che osta il dato letterale dell'art. 1 citato, il quale nella sua formulazione non lascia adito a dubbi, nel senso che l'irretroattività riguarda la specifica sanzione amministrativa della cui applicazione si discute, che deve essere prevista come tale da una legge in vigore al momento del fatto. Viceversa, la confisca amministrativa del veicolo nelle ipotesi di guida in grave stato di ebbrezza non era prevista dalla legge al momento del fatto (disponendo il vecchio art. 186 c.d.s. - come si è più volte detto - la confisca quale pena accessoria), dato questo che è da solo sufficiente per escluderne l'applicazione retroattiva. In altri termini, essendo oggi la confisca una nuova (così come la definisce la stessa Corte di Cassazione) sanzione amministrativa accessoria (che sostituisce una previgente pena accessoria), la stessa non può, proprio per il disposto dell'art. 1 l. 689/81 (a mente del quale *nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore*

prima della commissione della violazione) ed in assenza di una disposizione transitoria che deroghi al principio sancito nell'art. 1 citato (che pure il legislatore avrebbe potuto prevedere, come già accaduto in altre occasioni di depenalizzazioni di illeciti penali), essere applicata retroattivamente (cfr., sul punto, Cass., IV sez. pen., 27/10/10 n. 41573, P. G. in proc. Pomarè, ove si afferma - proprio ai sensi dell'art. 1 L. 689/1981 - la non applicabilità retroattiva della nuova confisca amministrativa ai soli fatti commessi prima dell'entrata in vigore del c.d. pacchetto sicurezza del 2008, con il quale era stata disposta, per la prima volta, la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del veicolo nei casi in esame).

Sotto altro profilo, poi, non potrà essere disposta, ai sensi della disciplina previgente, la confisca quale pena accessoria, comportando la sua applicazione un effetto sfavorevole al reo ed essendo, pertanto, vietata giusto il disposto del comma 4 dell'art. 2 c. p.. Sul punto, invero, si osserva che la novella dell'art. 186 c.d.s. ha determinato una successione di leggi meramente modificative delle conseguenze giuridiche del reato, posto che il fatto penalmente sanzionato resta il medesimo e che - come attentamente sottolineato da una parte della dottrina - ai fini della individuazione della disciplina più favorevole al reo tra le due norme in comparazione occorre prendere in considerazione solo le conseguenze sanzionatorie aventi natura penale. Se così è, risulta evidentemente più favorevole la nuova disciplina, in quanto non prevede più la confisca quale sanzione penale accessoria.

In conclusione, può dunque affermarsi che non è possibile mantenere in vita il sequestro penale del veicolo adottato prima della novella del 2010 in funzione della confisca (all'epoca prevista quale sanzione penale accessoria), ostandovi sotto i diversi profili sopra evidenziati sia l'art. 1 l. 689/81, sia l'art. 2, comma 4, c. p..

P. Q. M.

in accoglimento dell'appello, revoca il decreto di sequestro preventivo

emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pisa in data 12/4/10 e, per l'effetto, dispone la restituzione dell'autovettura *Volkswagen Golf* tg. CS096FE a Rossi Leonardo.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito e la Compagnia CC. di Pontedera per l'esecuzione.

Pisa, udienza del 28/1/11.

Il Giudice estensore

Donato D'Auria

Il Presidente

Luca Salutini